



DELIBERAZIONE N. 56,00

8 maggio 2012

CODICE ENTE: 10193

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Rettifica deliberazione C.C. n. 42 del 2.4.2012 avente per oggetto "Approvazione
addizionale comunale IRPEF anno 2012 e relativo regolamento.**

L'anno duemiladodici, addì otto del mese di maggio, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Milesi dott. Vittorio	- Sindaco	si	
2	Scanzi Gianluigi		si	
3	Camozzi Gianandrea		si	
4	Nicolosi arch. Franco		si	
5	Galizzi Fausto		si	
6	Gritti Alipio		si	
7	Tassis Stefano		si	
8	Pesenti Michele		si	
9	Cavagna Luigi		si	
10	Sonzogni avv. Raffaella		si	
11	Donati Arch. Donatella		si	
12	Milesi Giambattista		si	
13	Pavesi Hector		si	
		totale	13	0

Partecipa il Segretario comunale dott. Domenico Figà, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Milesi dott. Vittorio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che il Consiglio Comunale con deliberazione N. 42,00 del 02/04/2012 ha approvato l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 con relativo regolamento;

Rilevato altresì che nella sopra citata deliberazione è stato indicato per mero errore materiale che l'anno di effetto delle modifiche approvate all'addizionale comunale all'IRPEF decorrono dall'anno d'imposta 2011 anziché dall'anno d'imposta 2012;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo testo corretto della deliberazione relativa all'approvazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 e del relativo regolamento come di seguito specificato;

Richiamato l'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006, (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

Visto l'art. 1 comma 11 Legge n. 148 del 14/09/2011 che dispone che dal 2012 sia disapplicata la sospensione del potere, posto in capo ai comuni, di deliberare aumenti dell'addizionale all'IRPEF di propria competenza e inoltre introduce la possibilità per i Comuni di differenziare le addizionali IRPEF a seconda del reddito purchè seguano gli stessi scaglioni previsti per l'imposta nazionale;

Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Dato atto della esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

Ritenuto di rimodulare l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 articolando le aliquote come di seguito specificato:

Fino a 15mila euro	Aliquota	0,60%
Oltre 15mila e fino a 28mila euro	Aliquota	0,70%
Oltre 28mila e fino a 55mila euro	Aliquota	0,78%
Oltre 55mila e fino a 75mila euro	Aliquota	0,79%
Oltre 75mila euro	Aliquota	0,80%

Visto l'art.48 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. 267/2000 ed allegato al presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati

DELIBERA

1. di approvare la modifica del regolamento della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato alla presente di cui fa parte integrante, introducendo aliquote differenziate utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012 le seguenti aliquote di addizionale comunale all'IRPEF:

Fino a 15mila euro	Aliquota	0,60%
--------------------	----------	-------

Oltre 15mila e fino a 28mila euro	Aliquota	0,70%
Oltre 28mila e fino a 55mila euro	Aliquota	0,78%
Oltre 55mila e fino a 75mila euro	Aliquota	0,79%
Oltre 75mila euro	Aliquota	0,80%

3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.
5. di provvedere all'invio al MEF della presente deliberazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 13, comma 15 L. 214/2011;

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 49 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Chiara Zuccali

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3) dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), Istituita a norma dell'art. 48 comma 10 l. 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 1, comma 10 l. 16 giugno 1998, n.191 – dall'art. 1 D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 l. 13 maggio 1999, n.133 e dall'art. 6, comma 12 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della l. 296 del 27.12.1996.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto Attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di S.Pellegrino Terme, ai sensi del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti Passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale
Nel Comune di San Pellegrino Terme, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'Addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa

riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 **Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota e' fissata per l'anno 2012 come di seguito specificato:

Fino a 15mila euro	Aliquota	0,60%
Oltre 15mila e fino a 28mila euro	Aliquota	0,70%
Oltre 28mila e fino a 55mila euro	Aliquota	0,78%
Oltre 55mila e fino a 75mila euro	Aliquota	0,79%
Oltre 75mila euro	Aliquota	0,80%
2. Le variazioni dell'aliquota di compartecipazione, sono approvate dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del presente regolamento.
3. Per gli anni successivi le predette aliquota potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo comunale competente adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
4. La deliberazione di cui al comma 3, ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovra' avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applichera' l'aliquota nella misure vigente nell'anno precedente.

Art. 6 **Modalita' di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovra' essere effettuato in acconto e a salto unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'Addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
3. Per i lavoratori dipendenti trova applicazione il comma 5 del D.L. 360/98 come sostituito dall'art. 1 comma 142 lett. D della legge 296/06.

Art. 7 **Funzionario Responsabile**

1. Responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 8 **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvedera' ad applicare le sanzioni disciplinate dal D.lgs. 471-472 e 473-1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1.1.2012.

Il Presidente
F.to dott. Vittorio Milesi

Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione e' stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 17 maggio 2012 e vi rimarra' pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 17 maggio 2012 al 01/06/2012
Addi', 17 maggio 2012

Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 27 maggio 2012 .
Addi', 17 maggio 2012

Il Segretario Generale
f.to dott. Domenico Figà

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addi', 17 maggio 2012



Il Segretario Generale
Dott. Domenico Figà